

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali approvato con deliberazione di consiglio n. 4 del 15/02/2010.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Sono istituite ai sensi dell'art. 31 c. 4 della L.8.6.90 n. 142 e dell'art. 12 del Vigente Statuto Comunale e art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale le

COMMISSIONI COMUNALI

nel rispetto del principio della proporzionale rappresentanza.

Art. 1 - COMPOSIZIONE

Le Commissioni Consiliari sono composte di tre o cinque commissari eletti nel Consiglio Comunale, di questi:

i 2/3 saranno rappresentati dai gruppi di maggioranza e 1/3 sarà in rappresentanza dei gruppi di minoranza con arrotondamento per difetto o per eccesso delle frazioni rispettivamente inferiore o superiore al 50%.

Per la nomina i Capi Gruppo provvedono, in tempo utile, ad indicare in seno al Consiglio Comunale i nominativi dei candidati appartenenti al proprio gruppo.

Durante la prima convocazione della Commissione Consiliare i Commissari eletti provvederanno alla nomina del Presidente, del VicePresidente e del Segretario verbalizzante tra i membri eletti: la designazione dovrà essere riportata nel verbale della prima adunanza.

Art. 2 - I COMPITI DEL PRESIDENTE

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, la seduta viene presieduta dal Vice Presidente.

Il Presidente ha i seguenti poteri:

- convoca le sedute della Commissione Consiliare;
- invita per l'audizione, qualora se ne ravveda l'opportunità, persone esterne alla Commissione Consiliare;
- apre e chiude la seduta;
- concede la parola a chi ne ha facoltà;
- coordina la discussione in base ai punti all'ordine del giorno;
- comunica l'esito delle votazioni;
- dà lettura, a fine seduta, del verbale steso dal Segretario.

Art. 3 - NOMINA

Le Commissioni Consiliari vengono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, previa designazione da parte dei capigruppo consiliari dei nominativi di competenza, secondo quanto previsto dall'art.1.

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali approvato con deliberazione di consiglio n. 4 del 15/02/2010.

Art. 4 - DURATA IN CARICA

Le Commissioni Comunali rimangono in carica per tutta la durata dell'Amministrazione Comunale che le ha nominate, salvo il caso in cui il Consiglio Comunale ne disponga lo scioglimento anticipato.

Art. 5 - DECADENZA

I membri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi al Presidente entro la mattina del giorno fissato per la convocazione della rispettiva Commissione, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale, che provvede alla loro surroga, con le modalità di cui all'art.1.

Le dimissioni del componente della Commissione debbono essere rassegnate al Consiglio Comunale, pur rimanendo in carica fino alla sua sostituzione, con le modalità di cui all'art.1.

Il Consiglio Comunale può, con deliberazione motivata, sciogliere le Commissioni.

Art. 6 - COMPETENZE

Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle relative funzioni per materia, hanno il compito di esaminare ed approfondire materie e questioni loro deferite dal Consiglio Comunale.

Le Commissioni non hanno il potere prescrittivo, ma esclusivamente consultivo, nei confronti del Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive competenze e sono chiamate ad:

- esprimere pareri e suggerimenti;
- effettuare proposte, valutazioni e ricerche;
- proporre studi e/o effettuare studi;
- collaborare con il Consiglio Comunale.

Alle Commissioni Consiliari verranno sottoposte le pratiche per quanto di competenza dell'Ente.

Art.7 - CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal Presidente mediante invito in forma scritta affisso all'Albo Pretorio del Comune e contemporaneamente da inviarsi a tutti i componenti della Commissione.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza e dovrà essere recapitata almeno cinque giorni prima della riunione, tale termine potrà essere derogato nei casi che rivestano carattere d'urgenza purché adeguatamente motivato.

La Commissione viene convocata su:

- iniziativa del Presidente;
- richiesta del Consiglio Comunale;
- su richiesta della maggioranza dei membri che la costituiscono.

Nel caso che la trattazione del medesimo argomento richieda più riunioni consecutive, sono ammessi aggiornamenti delle sedute a date concordate tra la maggioranza dei membri presenti della Commissione; sarà inoltre effettuata la comunicazione scritta della

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali approvato con deliberazione di consiglio n. 4 del 15/02/2010.

data stessa ai Commissari eventualmente assenti.

Art. 8 - IL NUMERO LEGALE

La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti che la costituiscono.

Art. 9 - SVOLGIMENTO RIUNIONI

Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico, il Presidente provvederà all'allontanamento del pubblico presente non espressamente invitato.

È ammessa la straordinaria partecipazione e audizione senza titolo di voto, previo ed esclusivo invito del Presidente, a:

- personale Comunale;
- Consiglieri e Assessori eletti presso l'Amministrazione Comunale e Sindaco;
- rappresentanti di altri Enti;
- esperti in materia;
- privati aventi un interesse giuridicamente rilevante o che possano contribuire all'esame dell'argomento.

Art.10 - SOPRALLUOGHI

Le Commissioni dispongono, se ritenuto necessario dalla maggioranza dei componenti, delle verifiche e approfondimenti suppletivi anche mediante sopralluoghi.

I sopralluoghi finalizzati all'approfondimento dell'oggetto in esame vengono determinati ed effettuati dalle Commissioni, che dovranno risultare dall'apposito verbale di sopralluogo.

Art. 11 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Sia per le richieste pervenute di esame di un argomento e sia per l'effettuazione di un sopralluogo da parte delle Commissioni Consiliari dovrà essere messa a disposizione la documentazione tecnica necessaria.

Le Commissioni se, ritenute necessarie dalla maggioranza dei componenti presenti e unicamente in funzione di reali esigenze tecniche di valutazione, potranno richiedere l'eventuale integrazione dei documenti correlati per l'esame.

Il materiale integrativo dovrà essere messo a disposizione delle Commissioni nei modi e tempi compatibili per la loro eventuale stesura e con la vigente normativa in materia.

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali approvato con deliberazione di consiglio n. 4 del 15/02/2010.

Art. 12 - VOTAZIONE E REDAZIONE ATTI

Ogni atto, per essere valido, deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti una proposta sarà ritenuta non valida, ma potrà essere nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Ogni votazione deve sempre essere palese ed espressa per alzata di mano.

Al termine dell'esame di ogni argomento iscritto nell'ordine del giorno le Commissioni prepareranno una relazione sintetica o esprimeranno un parere.

Per ogni singolo argomento le Commissioni provvedono alla sua approvazione mediante votazione a maggioranza assoluta dei votanti, qualora non vengano adottate all'unanimità la relazione finale dovrà contenere anche i pareri, le opinioni, le dichiarazioni di voto, eventuali valutazioni e proposte espresse dai Commissari astenuti o contrari.

Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica dal segretario, oltre a contenere i voti e le presenze dei membri della Commissione dovrà essere sempre sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vistato dai Commissari presenti.

I verbali saranno messi a disposizione dei Consiglieri presso gli Uffici comunali.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per quanto non indicato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Comunale, al Regolamento del Consiglio Comunale ed al D. Lgs. 267/2000.